



Sede centrale Via Nenni: tel 0925 22510 fax 0925 24247 Sciacca

Plesso Corso Miraglia: tel 0925 22239 fax 0925 23410 Sciacca

Plesso Via Giotto: tel 0925 85365 fax 0925 85366 Sciacca

Plesso Via ETA (Menfi): tel 0925 74214 fax 0925 74214 Menfi

C.F. 92002960844 e-mail: agis01600n@istruzione.it PEC: agis01600n@pec.istruzione.it sito web: www.iissarena.edu.it

IISS "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA Prot. 0024580 del 25/11/2024 VII (Uscita)
--

Sciacca, 25/11/2024

Ai Docenti interessati
 Alla DSGA
 Al Sito web
 ATTI

CIRCOLARE n. 155**OGGETTO: Presentazione richiesta ferie per i docenti a tempo determinato.**

Si ricorda che, come previsto dalla normativa vigente, i docenti con contratto a tempo determinato, che non possono fruire delle ferie a conclusione del proprio contratto, dovranno utilizzare i giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Si invitano pertanto i docenti interessati a presentare domanda di ferie durante le giornate di sospensione dell'attività didattica o in quelle libere dagli impegni calendarizzati nel piano delle attività o stabiliti successivamente dal Collegio dei Docenti.

Per i docenti con contratto a t.d. è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

- durante le vacanze natalizie e pasquali;
- in tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio di Istituto;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;
- dal 1° luglio al 31 agosto (solo per i docenti con contratto annuale al 31/8) con esclusione dei giorni destinati, agli scrutini, alla conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità o alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato o stabiliti successivamente dal Collegio dei Docenti.

I docenti interessati sono pertanto invitati a produrre domanda di ferie utilizzando l'applicativo ARGO.

A titolo di informazione, si precisa che l'attuale normativa sancisce la obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta, salvo casi di non godibilità per incapacità rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche, la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse. Pertanto, in caso di mancata richiesta di fruizione, le ferie non godute al termine del contratto non potranno essere monetizzate e quindi saranno perse.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.re Leonardo Mangiaracina

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art.3, comma2 del D. Lgs.39/93)*